

Allegato "D" Rep.N. 4.529 Racc.N. 3.127

STATUTO

"FONDAZIONE MARTACAPPELLI ETS"

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE, SCOPO, FINALITA', ATTIVITA'

Articolo 1

È costituita con sede legale in Firenze, Via Gabriele D'Annunzio n. 197, a norma del Codice Civile e del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) la Fondazione denominata "Fondazione martacappelli ETS".

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Articolo 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- * interventi e servizi sociali;
- * prestazioni socio-sanitarie;
- * beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;
- * attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali e sanitari.

La fondazione opera in particolare nel settore dell'assistenza socio-sanitaria e psicologica, della beneficenza, della erogazione di denaro, di beni e di servizi a favore dei bambini ricoverati o che sono stati ricoverati nei reparti di: Rianimazione, Terapia Subintensiva e Hospice dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze; e delle loro famiglie.

Articolo 3

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà:

- a) gestire a qualunque titolo una o più case da destinare all'accoglienza delle famiglie e/o ad hospice pediatrico;
- b) avvalersi dell'opera di personale specializzato nell'assistenza sanitaria e psicologica;
- c) avvalersi dell'aiuto e dell'opera di volontari.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Ccodice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2022.

TITOLO II – ORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO

Articolo 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 ad un massimo di 6 membri.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati a vita all'atto di costituzione della Fondazione nelle persone, rispettivamente, di Leonardo Cappelli e Benedetta Fantugini.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti nella propria carica, i quali subentreranno entro 30 giorni nei soli casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei titolari. Gli altri 4 membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominati, assumeranno la carica di consiglieri e saranno nominati all'unanimità dei voti dai 2 membri a vita; essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono dal loro incarico in caso di loro assenza

ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Articolo 5

Il Consiglio nomina fra i propri membri un Segretario.

Articolo 6

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi e quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno un Consigliere o del Vice-Presidente, qualora si componga di due membri.

In tale ipotesi il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio.

Il Consiglio deve intendersi validamente convocato qualora i Consiglieri si riuniscano spontaneamente e tutti si dichiarino informati sugli argomenti che verranno posti all'Ordine del Giorno

Articolo 7

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che siano presenti almeno 2 consiglieri nel caso il Consiglio sia composto fino a 4 membri, almeno 3 nel caso il Consiglio sia composto da più di 4 membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale da trascriversi in apposito Libro da conservarsi a cura del Consiglio stesso, presso la sede della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

Articolo 8

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a- fissare gli indirizzi e i criteri delle attività ed iniziative della Fondazione;
- b- tenere le scritture contabili, predisporre e approvare il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 CTS e l'eventuale bilancio sociale previsto dall'art. 14 CTS, nonché documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;
- c- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie;
- d- assumere o licenziare il personale e adottare i provvedimenti tutti che lo riguardano;
- e- approvare eventuali regolamenti interni;
- f- deliberare modifiche del presente Statuto;
- g- deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- h- deliberare la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione;
- i- deliberare su ogni altro atto o affare di interesse della Fondazione.

Con apposita delibera, il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo composto da 2 membri del Consiglio stesso a cui delegare proprie attribuzioni per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo limiti massimi di valore e la durata della delega. Il Comitato esecutivo ha comunque l'obbligo di riferire al Consiglio sulla propria attività ad ogni seduta del medesimo. Non sono comunque delegabili le funzioni di cui alle lettere a, b, c e d del presente articolo.

Articolo 9

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura

l'esecuzione delle delibere del Consiglio.
In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice-Presidente.

Articolo 10

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.

Articolo 11

L'organo di controllo è monocratico ed il suo componente sarà nominato dal Presidente il quale lo sceglierà fra coloro che siano contemporaneamente iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Firenze e del Registro dei Revisori Legali dei Conti. Le attribuzioni e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle indicate dall'art. 30 del CTS; in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del medesimo Codice esso svolge anche le funzioni di revisione legale dei conti.

TITOLO III – PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI

Articolo 12

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui la Fondazione venne dotata con lo stesso atto di costituzione per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1 e dai successivi lasciti, fondi, utili e avanzi di gestione.

Il Patrimonio suddetto, altresì costituito da elargizioni di privati e di Enti, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche o di utilità sociale.

Articolo 13

La Fondazione è apartitica ed aconfessionale e reca nella propria denominazione e in ogni segno di distinzione e/o comunicazione al pubblico l'acronimo ETS.

Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività di interesse generale (ex art. 5 del CTS) nonché di quelle di cui agli artt. 6 (attività diverse) e 7 (attività di raccolta fondi) del CTS, con i lasciti e le donazioni non destinate ad incremento patrimoniale e con eventuali contribuzioni di privati e di enti pubblici.

Articolo 14

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio annuale di previsione dell'anno successivo entro il 31 ottobre ed il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ai limiti previsti dalla legge, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché predisporre il Bilancio Sociale.

Articolo 15

Alla Fondazione è vietato distribuire ai fondatori, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori, al sindaco unico e al revisore legale, se esistente, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore; salvo diversa destinazione imposta dalla

Legge.

Articolo 17

Fatto salvo il disposto dell'art. 16 C.C. le eventuali modifiche del presente Statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, devono essere approvate con la unanimità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del C.C. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Leonardo Cappelli; Paola Cudia